

Con la sua terza censura, la Commissione sottolinea che, nonostante le positive modifiche legislative adottate dal convenuto, la condizione per cui un lavoratore deve essere al servizio del medesimo datore di lavoro prestatore di servizi da almeno sei mesi costituisce un ostacolo non giustificabile alla libera prestazione dei servizi.

---

**Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-220/08)

(2008/C 183/31)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE<sup>(1)</sup>, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le citate disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 38 di tale direttiva

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/83 nell'ordinamento nazionale è scaduto il 10 ottobre 2006.

---

<sup>(1)</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

**Ricorso proposto il 30 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda**

(Causa C-234/08)

(2008/C 183/32)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. H. Støvlbæk, in qualità di agente)

*Convenuta:* Irlanda

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania<sup>(1)</sup> e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare l'Irlanda alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 1° gennaio 2007

---

<sup>(1)</sup> GU L 363, pag. 141.

**Ricorso proposto il 2 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-239/08)

(2008/C 183/33)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig.ra C. Huvelin, in qualità di agente)

*Convenuto:* Regno del Belgio